

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2765/82 della Commissione, del 15 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1

Regolamento (CEE) n. 2766/82 della Commissione, del 15 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3

***Regolamento (CEE) n. 2767/82 della Commissione, del 14 ottobre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acetato di etile, della sottovoce 29.14 A II c) ex 1 della tariffa doganale comune, originario della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio 5**

Regolamento (CEE) n. 2768/82 della Commissione, del 14 ottobre 1982, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Francia 6

***Regolamento (CEE) n. 2769/82 della Commissione, del 15 ottobre 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2182/77 7**

***Regolamento (CEE) n. 2770/82 della Commissione, del 15 ottobre 1982, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia 12**

***Regolamento (CEE) n. 2771/82 della Commissione, del 15 ottobre 1982, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 22 novembre 1982, modificando il regolamento (CEE) n. 2226/78 e abrogando il regolamento (CEE) n. 1756/82 14**

Regolamento (CEE) n. 2772/82 della Commissione, del 15 ottobre 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia 19

Regolamento (CEE) n. 2773/82 della Commissione, del 13 ottobre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine 20

 II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*
Consiglio

82/698/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 1982, relativa alla nomina dei membri e supplenti del Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica 29**

Commissione

82/699/CEE :

- Decisione della Commissione, del 1° ottobre 1982, relativa ad una misura transitoria per la Grecia concernente l'autorizzazione di una restituzione nazionale per talune esportazioni 31

82/700/CEE :

- Decisione della Commissione, del 1° ottobre 1982, recante modifica della decisione 82/467/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato 33

82/701/CEE :

- Decisione della Commissione, del 5 ottobre 1982, che fissa gli importi massimi degli aiuti per il burro e per il burro concentrato per la ventottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81 34

82/702/CEE :

- Decisione della Commissione, del 5 ottobre 1982, che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita ai fini di esportazione nel quadro della quinta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1079/82 36

82/703/CEE :

- Decisione della Commissione, del 5 ottobre 1982, che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della sesta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 838/82 37

82/704/CEE :

- Decisione della Commissione, del 5 ottobre 1982, che fissa il prezzo minimo di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita ai fini di esportazione nel quadro della quarta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1290/82 38

82/705/CEE :

- Decisione della Commissione, del 5 ottobre 1982, che fissa i prezzi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della sesta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 837/82 39

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2765/82 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1982

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2118/82⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 ottobre 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2118/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 44.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	124,81
10.01 B II	Frumento duro	156,31 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	100,46 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	107,92
10.04	Avena	77,20
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	117,42 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	13,02 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	105,52 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	188,26
11.01 B	Farine di segala	154,19
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	255,44
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	202,73

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nel regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2766/82 DELLA COMMISSIONE**del 15 ottobre 1982****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2119/82⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 ottobre 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		10	11	12	1
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		10	11	12	1	2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2767/82 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acetato di etile, della sottovoce 29.14 A II c) ex 1 della tariffa doganale comune, originario della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per l'acetato di etile della sottovoce 29.14 A II c) ex 1 della tariffa doganale comune il massimale individuale è fissato a 295 550 ECU; che in data 6 ottobre 1982 l'importazione nella Comunità dei

suddetti prodotti, originari della Cina, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 19 ottobre 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata nella Comunità per i seguenti prodotti, originari della Cina:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.14 A II c) ex 1 (codice Nimex 29.14-31)	Acetato di etile

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1982.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2768/82 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 1982
che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, lettera b),

considerando che gli acquisti all'intervento sono stati sospesi con il regolamento (CEE) n. 1653/82 ⁽²⁾;

considerando che il prezzo di mercato dei « Bœufs R », in Francia è nuovamente sceso ad un prezzo inferiore al livello massimo di acquisto stabilito per questa

qualità; che occorre ripristinare per questa qualità gli acquisti all'intervento in conformità dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1197/82 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 18 ottobre 1982, vengono ripristinati gli acquisti da parte dell'organismo d'intervento della Gran Bretagna per la seguente qualità:

in Francia: « Bœufs R ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 26. 6. 1982, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2769/82 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1982

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2182/77

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1668/82⁽³⁾,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in taluni Stati membri;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni d'intervento all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁴⁾; che è inoltre opportuno assoggettare la vendita di cui trattasi alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1252/81⁽⁶⁾, e alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/82⁽⁸⁾, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio⁽⁹⁾ dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati al di fuori del territorio dello Stato membro da cui detto organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di detto Stato; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione⁽¹⁰⁾ ha stabilito il metodo per calcolare i prezzi di vendita di questi prodotti; che, onde evitare malintesi, occorre precisare che i

prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano a questi prodotti tali e quali;

considerando che è opportuno derogare all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di detta norma crea in taluni Stati membri;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio⁽¹¹⁾, le somme ivi specificate vengono pagate applicando il tasso di conversione in vigore al momento in cui è stata realizzata l'operazione o parte di essa; che, a termini dell'articolo 6 dello stesso regolamento, si intende per momento di realizzazione dell'operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa, quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla legislazione dello Stato membro interessato; che, tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77, può essere prevista una deroga a queste disposizioni;

considerando che è giustificato, nell'ambito delle vendite disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2182/77, adottare, per quanto concerne il tasso di conversione da applicare al prezzo di vendita ed alla cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 per la conversione del prezzo di vendita; che è opportuno modificare in conformità l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2182/77;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Tra il 18 e il 29 ottobre 1982 sono messi in vendita, per essere trasformati nella Comunità, i seguenti quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine:

— circa 18 tonnellate di carni disossate detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° febbraio 1982.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

(3) GU n. L 184 del 29. 6. 1982, pag. 19.

(4) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

(5) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

(6) GU n. L 126 del 12. 5. 1981, pag. 8.

(7) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

(8) GU n. L 269 del 18. 9. 1982, pag. 11.

(9) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

(10) GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

(11) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.

2. Tra il 18 ottobre ed il 19 novembre 1982 sono messi in vendita, per essere trasformati nella Comunità, i seguenti quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine;

- circa 2 000 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1° luglio 1982;
- circa 1 500 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° luglio 1982;
- circa 1 500 tonnellate di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° luglio 1982.

3. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. I prezzi, le qualità e i quantitativi di tali carni sono specificati nell'allegato I.

5. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

6. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non devono recare indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti.

7. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda d'acquisto:

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

b) deve essere corredata:

- dall'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77;

— dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi di prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissata a:

- 50 ECU/100 kg per le carni non disossate;
- 50 ECU/100 kg per le carni disossate.

Articolo 4

Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2182/77 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 8

Il tasso di conversione da applicare ai prezzi di vendita ed alla cauzione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, è:

- in caso di vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo, il tasso rappresentativo in vigore il giorno in cui la domanda è considerata ammissibile in conformità degli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2173/79;
- nel caso in cui il prezzo sia fissato nell'ambito di una procedura di gara, il tasso rappresentativo in vigore il giorno in cui scade il termine per la presentazione delle offerte ».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Produkt Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten	Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton)	Salgspris (ECU/100 kg) (1) Verkaufspreise (ECU/100 kg) (1) Τιμή πώλησης (ECU/100 γγρ) (1) Selling prices (ECU/100 kg) (1) Prix de vente (Écus/100 kg) (1) Prezzi di vendita (ECU/100 kg) (1) Verkoopprijzen (Ecu/100 kg) (1)
--	---	--	--

a) Udbenet kød (2) — Fleisch ohne Knochen (2) — Άποστεωμένο κρέας (2) — Boned beef (2) — Viande désossée (2) — Carni senza osso (2) — Vlees zonder been (2)

France	Caisse • B • (caparaçon avec flanchet)	18	190,00
--------	--	----	--------

b) Ikke-udbenet kød — Fleisch mit Knochen — Κρέας μή αποστεωμένο — Unboned beef — Viande avec os — Carni con osso — Vlees met been

Bundesrepublik Deutschland	— Vorderviertel, auf 5 Rippen geschnitten, stammend von: Bullen	2 000	184,50
Italia	— Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai: Vitelloni 1 Vitelloni 2	761 685	175,50 169,20
	— Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai: Vitelloni 1 Vitelloni 2	53 1	175,50 169,20
United Kingdom			
A. Great Britain	— Forequarters, straight cut at 10th rib, from: Steers M, H	350	161,10
	— Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from: Steers M, H	500	152,10
B. Northern Ireland	— Forequarters, straight cut at 10th rib, from: Steers L/M, L/H, T	550	161,10
	— Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from: Steers L/M, L/H, T	100	152,10

(1) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

(2) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

(3) Σε περίπτωση που η αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών πραγματοποιείται εκτός του Κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

(4) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

(5) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

(6) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

(7) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

(8) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(9) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(10) Οι τιμές αυτές ισχύουν για καθαρό βάρος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(11) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(12) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

(13) Il prezzo si intende netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(14) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

*BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II*

**Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις
των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des
organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de
interventiebureaus**

- FRANCE : ONIBEV
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
Tél. 538 84 00
Télex 260643
- BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND : Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 11) 1 56 40 App. 772/702, Telex 04 11 56
- ITALIA : Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Roma, via Palestro 81
Tel. 49 57 283 — 49 59 261
Telex 64 003
- UNITED KINGDOM : Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 West Mall
Reading RC1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2770/82 DELLA COMMISSIONE**del 15 ottobre 1982****che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dall'articolo 3 del suddetto regolamento,

considerando che le importazioni di prodotti tessili nella Comunità, nel corso degli ultimi anni, hanno provocato una perturbazione del mercato ed arrecano ai produttori della Comunità un grave pregiudizio che si manifesta con la chiusura di stabilimenti e con una notevole perdita di posti di lavoro;

considerando che, a causa di detta situazione, le importazioni di taluni prodotti tessili originari della maggioranza dei paesi fornitori a basso costo di produzione sono state subordinate ad un regime comunitario di licenza e di limitazione quantitativa;

considerando che le importazioni nella Comunità di T-shirt, originari della Turchia, nel corso dei primi quattro mesi del 1982 hanno già raggiunto il 93 % delle importazioni del 1981, uguale a un incremento del 103 % rispetto allo stesso periodo del 1981;

considerando che l'incremento estremamente rapido in questi ultimi mesi delle importazioni nella Comunità di T-shirt originari della Turchia ha contribuito ad aggravare la situazione di perturbazione cumulativa di detto mercato;

considerando che, a causa di detta situazione, le importazioni di T-shirts, originari della Turchia, sono

state sospese con il regolamento (CEE) n. 2069/82⁽²⁾, del 28 luglio 1982, sino al 15 ottobre 1982;

considerando che le importazioni nella Comunità di T-shirt, originari della Turchia, nel corso dei primi sei mesi del 1982 hanno già raggiunto il 146 % delle importazioni del 1981, uguale a un incremento del 223 % rispetto allo stesso periodo del 1981;

considerando che, a motivo del suo volume, detto incremento richiede un'azione immediata onde evitare un irreparabile danno ai produttori della Comunità; che esso giustifica l'attuazione di misure di salvaguardia necessarie per sottoporre queste importazioni ad una limitazione quantitativa fino alla fine del 1982,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili della categoria 4 che figurano in allegato, originari della Turchia, è subordinata a limitazioni quantitative fissate nello stesso allegato sino al 31 dicembre 1982.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione alla Comunità prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2069/82.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 27.

ALLEGATO

Categoria N.	N. della tariffa doganale comune	Codice Nimex (1982)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 16 ottobre al 31 dicembre 1982
4	60.04		Sottovesti a maglia non elastica né gommata :	Turchia	D	1 000 pezzi	1 110
	B I				F		22
	II a)	60.04-19 ; 20 ; 22 ; 23 ; 24 ; 26 ; 41 ; 50 ; 58 ; 71 ; 79 ; 89	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche ; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)		I		19
	b)				BNL		12
	c)				UK		30
	IV b) 1 aa)	IRL			1		
		dd)			DK		4
	2 ee)	GR			2		
	d) 1 aa)				CEE		1 200
	dd)						
2 dd)							

REGOLAMENTO (CEE) N. 2771/82 DELLA COMMISSIONE**del 15 ottobre 1982****che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 22 novembre 1982, modificando il regolamento (CEE) n. 2226/78 e abrogando il regolamento (CEE) n. 1756/82**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c),

considerando che, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 427/77 ⁽³⁾, le qualità e le presentazioni dei prodotti acquistati devono essere determinate tenendo conto tanto della necessità di assicurare un efficace sostegno del mercato e di tutelare l'equilibrio tra il mercato in causa e quello delle produzioni animali concorrenti, quanto delle responsabilità finanziarie che incombono a tal riguardo alla Comunità; che, tenuto conto della situazione del mercato, è opportuno limitare gli acquisti ai soli quarti posteriori;

considerando che è pertanto necessario abrogare, a decorrere dal 22 novembre 1982, il regolamento (CEE) n. 1756/82 della Commissione ⁽⁴⁾ e fissare i prezzi d'acquisto dei soli quarti posteriori; che, tenuto conto dell'autorizzazione concessa all'organismo d'intervento italiano di effettuare gli acquisti in conformità dell'articolo 2, secondo comma, del suddetto regolamento, tale organismo deve sospendere gli acquisti previsti dal regolamento in questione ad una data anteriore;

considerando che i limiti inferiori e superiori dei prezzi d'acquisto devono essere fissati in modo da consentire agli organismi d'intervento di tener conto delle differenze di valore delle carni in funzione dell'età, del peso, della conformazione e dello stato d'ingrassamento degli animali;

considerando che occorre fissare i limiti superiori dei prezzi d'acquisto ad un livello corrispondente al prezzo d'intervento fissato dal regolamento (CEE) n. 1197/82 del Consiglio ⁽⁵⁾, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, applicando i coefficienti fissati dal regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/82;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato delle carni bovine, è opportuno escludere gli « Ochsens A » dall'elenco dei prodotti che possono essere oggetto di acquisti d'intervento nella Repubblica federale di Germania; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2226/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 22 novembre 1982, gli organismi d'intervento acquistano i quarti posteriori offerti alle condizioni definite nel regolamento (CEE) n. 2226/78 a prezzi compresi entro i limiti fissati nell'allegato I, per i singoli prodotti, tenuto conto dell'età, della conformazione e dello stato di ingrassamento degli animali da cui provengono i prodotti medesimi.

Tuttavia, per quanto concerne l'Italia, l'organismo d'intervento competente procede agli acquisti di cui al primo comma a partire dal 18 ottobre 1982.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2226/78 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1756/82 è abrogato con decorrenza dal 22 novembre 1982.

Tuttavia, per quanto concerne l'Italia, l'organismo d'intervento competente sospende gli acquisti previsti dal suddetto regolamento a decorrere dal 18 ottobre 1982.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

Opkøbspris i ECU pr. 100 kg af produkterne
 Ankaufspreis in ECU je 100 kg des Erzeugnisses
 Τιμή αγοράς σε ECU ανά 100 χgr προϊόντων
 Buying-in price in ECU per 100 kg of product
 Prix d'achat en Écus par 100 kilogrammes de produits
 Prezzi di acquisto in ECU per 100 kg di prodotti
 Aankoopprijs in Ecu per 100 kg produkt

	<i>Maksimum</i> <i>Obere Grenze</i> <i>Άνώτατο όριο</i> <i>Upper limit</i> <i>Limite supérieure</i> <i>Limite superiore</i> <i>Bovengrenzen</i>	<i>Minimum</i> <i>Untere Grenze</i> <i>Κατώτατο όριο</i> <i>Lower limit</i> <i>Limite inférieure</i> <i>Limite inferiore</i> <i>Ondergrenzen</i>
BELGIQUE/BELGIË		
— <i>Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes, provenant des :</i>		
— <i>Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van :</i>		
Bœufs 55 % / Ossen 55 %	388,579	366,474
Taureaux 55 % / Stieren 55 %	383,925	361,825
DANMARK		
— <i>Bagfjerdinger, udskåret med 5 ribben, af :</i>		
Stude 1	353,413	349,162
Tyre P	360,700	356,449
Ungtyre 1	375,881	371,630
— <i>Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte »pistoler«, af :</i>		
Stude 1	367,987	363,129
Tyre P	375,881	371,023
Ungtyre 1	391,669	386,812
DEUTSCHLAND		
— <i>Hinterviertel, gerade Schnitfführung mit 5 Rippen, stammend von :</i>		
Bullen A	391,808	384,430
ΕΛΛΑΣ		
— <i>Όπισθια τέταρτα εύθειας τομής με 5 πλευρές, προερχόμενα από :</i>		
Μόσχο Β	425,528	421,020
Μόσχο Γ	421,922	417,414
— <i>Όπισθια τέταρτα τομής «pistola» με 8 πλευρές, προερχόμενα από :</i>		
Μόσχο Β	443,258	438,570
Μόσχο Γ	439,502	434,814
FRANCE		
— <i>Quartiers arrière, découpe droite à 3 côtes, provenant des :</i>		
Bœufs U	439,503	422,071
Bœufs R	410,773	393,341
Bœufs O	387,047	369,614
Jeunes bovins U	410,935	397,376
Jeunes bovins R	393,019	379,460
Jeunes bovins O	366,226	352,667
— <i>Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des :</i>		
Bœufs U	457,742	439,664
Bœufs R	427,882	409,804
Bœufs O	403,187	385,109
Jeunes bovins U	428,205	414,162
Jeunes bovins R	409,321	395,277
Jeunes bovins O	381,559	367,516

	<i>Maksimum Obere Grenze 'Ανώτατο όριο Upper limit Limite supérieure Limite superiore Bovengrenzen</i>	<i>Minimum Untere Grenze Κατώτατο όριο Lower limit Limite inférieure Limite inferiore Ondergrenzen</i>
IRELAND		
— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from :</i>		
Steers 1	349,806	343,728
Steers 2	339,068	332,990
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from :</i>		
Steers 1	364,379	358,055
Steers 2	353,193	346,869
ITALIA		
— <i>Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola, provenienti dai :</i>		
Vitelloni 1	473,235	463,150
Vitelloni 2	446,082	435,997
— <i>Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai :</i>		
Vitelloni 1	465,477	456,168
Vitelloni 2	439,100	429,791
LUXEMBOURG		
— <i>Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes, provenant des :</i>		
Bœufs et taureaux extra	384,856	376,479
— <i>Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des :</i>		
Bœufs et taureaux extra	400,911	392,069
NEDERLAND		
— <i>Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van :</i>		
Stieren, 1e kwaliteit	382,852	371,965
— <i>Achtervoeten, pistola snit op 8 ribben, afkomstig van :</i>		
Stieren 1e kwaliteit	398,819	387,933
UNITED KINGDOM		
A. Great Britain		
— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from :</i>		
Steers M	361,866	357,598
Steers H	358,067	353,816
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from :</i>		
Steers M	376,947	372,502
Steers H	372,987	368,541
B. Northern Ireland		
— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from :</i>		
Steers L/M	354,252	349,985
Steers L/H	347,851	343,584
Steers T	349,823	345,556
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from :</i>		
Steers L/M	369,010	364,565
Steers L/H	362,334	357,889
Steers T	364,403	359,958

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

DEUTSCHLAND	Bullen A	1,08
BELGIQUE/BELGIË	Bœufs 55 % / Ossen 55 %	1,03
	Taureaux 55 % / Stieren 55 %	1,02
DANMARK	Stude 1	0,92
	Tyre P	0,94
	Ungtyre 1	0,98
ΕΛΛΑΣ	Μόσχος Β	1,15
	Μόσχος Γ	1,08
FRANCE	Bœufs U	1,23
	Bœufs R	1,11
	Bœufs O	0,99
	Jeunes bovins U	1,19
	Jeunes bovins R	1,10
	Jeunes bovins O	0,99
IRELAND	Steers 1	0,92
	Steers 2	0,90
ITALIA	Vitelloni 1	1,25
	Vitelloni 2	1,10
LUXEMBOURG	Bœufs, taureaux extra	1,04
NEDERLAND	Stieren, 1e kwaliteit	1,09
UNITED KINGDOM		
A. Great Britain	Steers M	0,95
	Steers H	0,94
B. Northern Ireland	Steers L/M	0,93
	Steers L/H	0,93
	Steers T	0,91

REGOLAMENTO (CEE) N. 2772/82 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 1982
che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1984/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1614/79 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2653/82 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2653/82

ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1614/79 è fissato a 29,925 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 280 del 2. 10. 1982, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2773/82 DELLA COMMISSIONE**del 13 ottobre 1982****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77⁽⁴⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione dei bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli

altri bovini, pur sottoponendole a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato alla sottovoce ex 02.01 A II a), di talune carni congelate che figurano nell'allegato alla sottovoce ex 02.01 A II b) e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato alla sottovoce 16.02 B III b) 1 aa);

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche molto differenti dei prodotti di cui alle sottovoci ex 02.01 A II a) 4 aa) ed ex 02.01 A II b) 4 aa), è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb), la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

mento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regola-

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	<p>(22) non denominate :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>(bb) altri :</p> <p>(11) di bovini adulti maschi (3) :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>(22) non denominati :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>2. Quarti anteriori e busti :</p> <p>(aa) di bovini adulti maschi (3) :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>(bb) non denominati :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 	<p>94,000</p> <p>87,000</p> <p>77,500</p> <p>38,500</p> <p>177,000</p> <p>170,000</p> <p>140,000</p> <p>70,000</p> <p>127,000</p> <p>120,000</p> <p>105,000</p> <p>52,500</p> <p>131,000</p> <p>124,000</p> <p>103,500</p> <p>51,500</p> <p>94,000</p> <p>87,000</p> <p>77,500</p> <p>38,500</p>

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	3. Quarti posteriori e selle :	
	(aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole :	
	(11) di bovini adulti maschi (°) :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (°)	223,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (°), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	216,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (°) (°), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	176,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	88,500
	(22) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (°)	160,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (°), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	153,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (°) (°), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	132,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	66,500
	(bb) con più di nove costole o nove paia di costole :	
	(11) bovini adulti maschi (°) :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (°)	131,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (°), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	124,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (°) (°), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	103,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	51,500
	(22) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (°)	94,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (°), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	87,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (°) (°), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	77,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	38,500
4. altre :		
aa) pezzi non disossati, il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo :		
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (°)	94,000	
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (°), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	87,000	
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (°) (°), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	77,500	
— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	38,500	

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	<p>ex bb) pezzi disossati, ogni pezzo imballato individualmente :</p> <p>(11) ricavati da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di nove costole o paia di costole (*) :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) 319,000 — per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 309,000 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 252,500 — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 126,500 <p>(22) altri, esclusi il fianchetto e il garretto (7) :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) 188,500 — per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 180,000 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 131,000 — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 65,500 — per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 (9) e per le esportazioni a destinazione del Canada 100,000 <p>b) congelate :</p> <p>1. in carcasce, mezzene o quarti detti compensati :</p> <p>(aa) la parte anteriore della carcassa e della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) 82,000 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 75,000 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 75,000 — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 38,000 <p>(bb) altre :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) 108,500 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 101,500 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 101,500 — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 51,000 <p>2. Quarti anteriori e busti :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) 82,000 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 75,000 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 75,000 — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 38,000 	

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	3. Quarti posteriori e selle : (aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole : — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera (bb) con più di nove costole o nove paia di costole : — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 4. altre : aa) pezzi non disossati, il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo : — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera ex bb) pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente, ogni pezzo imballato individualmente (7) : — per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 (8) e per le esportazioni a destinazione del Canada — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) — per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera altri pezzi disossati : — per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 (8) e per le esportazioni a destinazione del Canada	135,000 128,000 128,000 64,000 82,000 75,000 75,000 38,000 82,000 75,000 75,000 38,000 100,000 130,000 122,000 100,000 50,000 100,000
ex 02.06 C I a) 2	Carni della specie bovina, disossate, salate e secche : — per le esportazioni a destinazione della Svizzera	64,679

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
ex 16.02 B III b) 1	<p>Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle finemente omogeneizzate ⁽⁶⁾:</p> <p>ex aa) non cotte, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso):</p> <p>(11) 80 % o più di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ 98,880 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 91,880 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 91,880 — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 91,880 <p>(22) 60 % o più e meno dell'80 % di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ 55,007 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 55,007 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 55,007 — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 55,007 <p>(33) 40 % o più e meno del 60 % di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ 37,478 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 37,478 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 37,478 — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 37,478 <p>ex bb) non nominate, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso):</p> <p>(11) 80 % o più di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi 60,000 <p>(22) 60 % o più e meno dell'80 % di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi 35,000 <p>(33) 40 % o più e meno del 60 % di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi 25,000 <p>(44) 20 % o più e meno del 40 % di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi 9,067 	<p style="text-align: center;">— Peso netto —</p>

⁽¹⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3488/80 della Commissione (GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 4).

⁽²⁾ Si intendono per paesi terzi europei, ai sensi del presente regolamento, anche le destinazioni considerate nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).

⁽³⁾ L'importo di questa restituzione è subordinato alla presentazione dell'attestato che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11).

⁽⁴⁾ L'importo di detta restituzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48).

⁽⁵⁾ GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

⁽⁶⁾ Sono ugualmente esclusi i prodotti che contengono in piccola quantità dei frammenti visibili di carne.

⁽⁷⁾ Beneficiano della restituzione soltanto i pezzi disossati che non comprendono, integralmente o parzialmente, il fianchetto o/e il garretto.

NB: In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2774/82 DELLA COMMISSIONE**del 15 ottobre 1982****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1716/82 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2730/82 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1716/82 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 13. 10. 1982, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	42,94 38,06 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 1982

relativa alla nomina dei membri e supplenti del Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica

(82/698/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 77/454/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente l'istituzione di un Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

vista la decisione 79/85/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1979, relativa alla nomina dei membri e supplenti del Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica ⁽²⁾ per il periodo dal 15 gennaio 1979 al 14 gennaio 1982,

considerando che ciascuno dei governi degli Stati membri ha presentato un elenco di candidati ai fini della sostituzione o del rinnovo del mandato di tali membri e supplenti,

DECIDE :

Articolo unico

Sono nominati membri e supplenti del Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica, per il periodo dall'8 ottobre 1982 al 7 ottobre 1985 :

A. Esperti della professione in attività di servizio

	<i>Membri</i>	<i>Supplenti</i>
Belgio	Sig. Geenen Ludo	Sig.ra Fierens-Gevaert
Danimarca	Sig.ra Andersen Inge	Sig.ra Bankov Lis
Germania	Sig.ra Weinrich Rosemarie	Sig.ra Mueller Irene
Grecia	Sig.ra Papamikrouli Stavroula	Sig.ra Roussou Chariklia
Francia	Sig.ra Sarrouilhe Renée	Sig.ra Ferrua-Muyl
Irlanda	Sig.na T.C. Taaffe	Sig. N.F. Gallagher
Italia	Sig.na Fiori Liliana	Sig.ra Demanega Pallocchia Luciana
Lussemburgo	Sig.na Kremmer Yvonne	Sig.na Wagener Mariette
Paesi Bassi	Sig.ra A.J. Levert	Sig.ra J. Vink
Regno Unito	Sig.na S. Quinn	Sig.na M. Bull

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 25. 1. 1979, pag. 25.

B. Esperti degli istituti che impartiscono la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica

	<i>Membri</i>	<i>Supplenti</i>
Belgio	Sig.ra Motte Liliane	Sig.ra Dervoigne Marthe
Danimarca	Sig.ra Andersen Ida	Sig.ra Rohde Kirsten Vibeke
Germania	Sig.ra Peretzki Ulrike	Sig. Liebsch Holger
Grecia	Sig.ra Stratigaki Eleni	Sig.ra Kotsabassaki Stella
Francia	Sig.na Badouaille	Sig.na Sibiril Yvonne
Irlanda	Sig.na I. Leydon	Sig. T. Kennedy
Italia	Sig.na Preite Ceccacci Maria Rita	Suor Colombo Luigia Giuditta
Lussemburgo	Sig. Gruneisen René	Sig.na Thill Josée
Paesi Bassi	Sig. W.J. Smeets	Sig.ra A. Bronswijk
Regno Unito	Sig.na S. Collins	Sig. J.J. Walsh

C. Esperti delle autorità competenti degli Stati membri

	<i>Membri</i>	<i>Supplenti</i>
Belgio	Sig.ra Simoens-Desmet	Sig. Brusseleers Jan
Danimarca	Sig.ra Madsen Inger Margrethe	Sig. Rasmussen Bent
Germania	Sig. Kurtenbach Hermann	Sig. Erdmann
Grecia	Sig.ra Nicopoulou Chryssafi Panayota	Sig.ra Kechaidou Georgia
Francia	Sig.ra Loraux Nicole	Sig. Petit François
Irlanda	Sig.na K. Keane	Sig.na M. Deegan
Italia	Sig. Mazzotti Giuseppe	Sig.ra Belli Vittoria
Lussemburgo	Sig. Bosseler Guy	Sig.na Schol Danielle
Paesi Bassi	Sig.ra C.J.M. Nieland	Sig.ra E.J. Dorama-Fokkens
Regno Unito	Sig.ra P. Allan	Sig.na W.W. Thomson

Fatto a Bruxelles, addì 8 ottobre 1982.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. GROVE

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 1982

relativa ad una misura transitoria per la Grecia concernente l'autorizzazione di una restituzione nazionale per talune esportazioni

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(82/699/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 73, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 202/82⁽²⁾, stabilisce che il tasso della restituzione è determinato dal giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione con la quale l'esportatore esprime la volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in causa fruendo di una restituzione;

considerando che, a norma della regolamentazione nazionale greca applicabile anteriormente al 1° gennaio 1981, il tasso della restituzione è determinato dal giorno dell'esportazione; che per giorno dell'esportazione s'intende il giorno in cui i prodotti sono stati caricati o sono usciti dal recinto doganale;

considerando che in conseguenza di queste due normative non è stata concessa alcuna restituzione per i prodotti per i quali la dichiarazione di esportazione è stata accettata prima dell'adesione, ma che sono stati caricati o sono usciti dal recinto in cui si effettua il controllo doganale dopo l'adesione;

considerando che, a seguito della domanda della Grecia, è economicamente auspicabile autorizzare, in via eccezionale, la Grecia a far beneficiare gli esportatori in questione della restituzione nazionale greca;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Grecia è autorizzata ad accordare, per le esportazioni i cui riferimenti figurano in allegato, un importo pari alla restituzione nazionale greca applicabile il 31 dicembre 1980.

2. Gli importi pagati in conformità del paragrafo non sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 23.

*ALLEGATO***Elenco delle dichiarazioni di esportazione**

Numero del documento di esportazione	Data del documento di esportazione
38750	27 dicembre 1980
38821	29 dicembre 1980
38985	30 dicembre 1980
39281	31 dicembre 1980
35199	27 novembre 1980
36638	9 dicembre 1981
38338	22 dicembre 1980
122	30 dicembre 1980
718	18 ottobre 1980
36381	6 dicembre 1980
868	22 dicembre 1980
36711	9 dicembre 1980
3205	29 dicembre 1980
3220	30 dicembre 1980
2971	5 dicembre 1980
3180	25 dicembre 1980
3209	29 dicembre 1980
17209	29 dicembre 1980
17423	31 dicembre 1980
17418	31 dicembre 1980
3165	23 dicembre 1980

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 1982

recante modifica della decisione 82/467/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato

(I testi in lingua tedesca, inglese e francese sono i soli facenti fede)

(82/700/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7 bis,considerando che il regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1728/82⁽⁵⁾, prevede che gli Stati membri possono essere autorizzati a procedere alla vendita a prezzo ridotto del burro di ammasso pubblico o a concedere un aiuto per il burro di ammasso privato ai fini della sua immissione al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;considerando che parecchi Stati membri sono stati autorizzati dalla decisione 82/467/CEE della Commissione⁽⁶⁾ a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato; che la Repubblica federale di Germania ha chiesto l'autorizzazione di procedere alla vendita di una quantità supplementare di 2 000

tonnellate di burro al fine di proseguire l'operazione e che questo Stato membro è in grado di garantire l'uso di detto burro alla destinazione prevista; che è opportuno dar accogliamento a tale domanda e modificare la predetta decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 82/467/CEE la quantità di 3 000 tonnellate che si riferisce alla Repubblica federale di Germania è sostituita dalla quantità di 5 000 tonnellate.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, il Regno Unito e la Repubblica francese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 86 dell'1. 4. 1978, pag. 33.⁽⁵⁾ GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 67.⁽⁶⁾ GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1982

che fissa gli importi massimi degli aiuti per il burro e per il burro concentrato per la ventottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81

(82/701/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e per il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 48/82⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento indicano una gara permanente per un aiuto per il burro e per il burro concentrato;

considerando che l'articolo 7 di tale regolamento prevede che per il burro e per il burro concentrato sia fissato un importo massimo dell'aiuto differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore di materie grasse del burro o che sia deciso di non dar

corso alla gara; che l'importo della cauzione di trasformazione per il burro concentrato deve essere fissato tenendo conto dell'importo massimo dell'aiuto;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della ventottesima gara particolare, gli importi massimi dell'aiuto ai livelli sotto indicati e determinare in conseguenza, per il burro concentrato, la cauzione di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la ventottesima gara particolare, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 28 settembre 1982, gli importi massimi dell'aiuto e le cauzioni di trasformazione sono fissati come segue:

a) *per il burro:*

<i>(ECU/100 kg di burro)</i>		
Destinazione del burro [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79]	Tenore di materie grasse del burro	Importo massimo dell'aiuto
Formula A	Uguale o superiore a 82 %	175,00
	Uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	170,70
Formula B	Uguale o superiore a 82 %	110,00
	Uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	—

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 7 del 12. 1. 1982, pag. 5.

b) *per il burro concentrato:*

(ECU/100 kg di burro concentrato puro)

Destinazione del burro concentrato [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79]	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di trasformazione
Formula A e/o C	230,50	253,00
Formula B	151,00	166,00

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1982.

Per la Commissione
Poul DALSGER
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1982

che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita ai fini di esportazione nel quadro della quinta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1079/82

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(82/702/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1079/82 della Commissione, del 6 maggio 1982, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano ai fini di esportazione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1810/82⁽⁴⁾, quest'ultimo mette in vendita, a partire dal mese di maggio 1982, un quantitativo globale di circa 9 000 tonnellate di olio d'oliva proveniente dagli interventi delle campagne oleicole 1979/1980 e 1980/1981, e circa 4 000 tonnellate di olio di sansa di oliva provenienti dagli interventi della campagna 1981/1982;

considerando che l'articolo 5 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita sia stabilito sulla base delle offerte ricevute;

considerando che, sulla base delle offerte presentate nel quadro della quinta gara parziale, occorre stabilire il prezzo minimo al livello sottoindicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la quinta gara parziale il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1079/82 è fissato come segue:

olio d'oliva extra vergine: 172 060 Lit/100 kg;

olio di sansa di oliva, 5°: 75 260 Lit/100 kg.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 125 del 7. 5. 1982, pag. 19.⁽⁴⁾ GU n. L 201 dell'8. 7. 1982, pag. 21.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1982

che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della sesta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 838/82

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(82/703/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 838/82 della Commissione, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano ⁽³⁾, quest'ultimo mette in vendita, a partire dal mese di aprile 1982, un quantitativo globale di circa 46 000 tonnellate di olio d'oliva proveniente dagli interventi delle campagne oleicole 1979/1980, 1980/1981 e 1981/1982;

considerando che l'articolo 6 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita sia stabilito sulla base delle offerte ricevute;

considerando che, sulla base delle offerte presentate nel quadro della sesta gara parziale, occorre stabilire il prezzo minimo al livello sottoindicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la sesta gara parziale il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 838/82 è fissato come segue:

olio d'oliva extra vergine:	289 116 Lit/100 kg,
olio d'oliva vergine fino:	282 511 Lit/100 kg,
olio d'oliva vergine corrente:	268 211 Lit/100 kg,
olio d'oliva vergine lampante, 5°:	247 210 Lit/100 kg,
olio di sansa di oliva, 5°:	147 500 Lit/100 kg.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 95 dell'8. 4. 1982, pag. 28.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1982

che fissa il prezzo minimo di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita ai fini di esportazione nel quadro della quarta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1290/82

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(82/704/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1290/82 della Commissione, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco ai fini di esportazione⁽³⁾, quest'ultimo mette in vendita, a partire dal mese di giugno 1982, un quantitativo globale di circa 6 000 tonnellate di olio d'oliva extra vergine proveniente dagli interventi della campagna oleicola 1980/1981;

considerando che l'articolo 5 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita è stabilito sulla base delle offerte ricevute;

considerando che, sulla base delle offerte presentate nel quadro della quarta gara parziale, occorre stabilire il prezzo minimo al livello sottoindicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la quarta gara parziale il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1290/82 è fissato come segue:

olio d'oliva extra vergine: 8 666 Dra/100 kg.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 149 del 28. 5. 1982, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1982

che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della sesta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 837/82

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(82/705/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1413/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 837/82 della Commissione, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio detenuto dall'organismo d'intervento greco ⁽³⁾, quest'ultimo mette in vendita, a partire dal mese di aprile 1982, un quantitativo globale di circa 49 000 tonnellate di olio d'oliva proveniente dagli interventi delle campagne oleicole 1980/1981 e 1981/1982;

considerando che l'articolo 6 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita è stabilito sulla base delle offerte ricevute;

considerando che, sulla base delle offerte presentate nel quadro della sesta gara parziale, occorre stabilire il prezzo minimo al livello sottoindicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la sesta gara parziale il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/82 è fissato come segue:

olio d'oliva extra vergine:	15 130 Dra/100 kg,
olio d'oliva vergine fino:	14 586 Dra/100 kg,
olio di oliva vergine corrente:	13 801 Dra/100 kg,
olio di oliva vergine lampante, 5°:	12 616 Dra/100 kg,
olio di sansa di oliva, 5°:	— Dra/100 kg.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 95 dell'8. 4. 1982, pag. 26.

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

IN SEI LINGUE

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

